

Linee guida

**per la concessione di prestazioni di sostegno
conformemente al Programma d'attuazione San Gottardo 2020-2023
relativo alla Legge federale sulla politica regionale**

I quattro Cantoni Uri, Grigioni, Ticino e Vallese (denominati a seguire «Cantoni») perseguono una politica regionale comune per la regione San Gottardo. L'obiettivo è trasformare questa regione in un'area (economica) intercantonale funzionalmente integrata. A tal proposito, il Cantone di Uri assume un ruolo guida. Lo strumento di attuazione e promozione di misure è costituito dal Programma San Gottardo (PSG).

I Cantoni hanno approvato il Programma d'attuazione San Gottardo 2020-2023 (PA PSG 2020-2023) in base alle seguenti decisioni dei Consigli di Stato e hanno sottoscritto l'accordo programmatico con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO):

- decisione del Consiglio di Stato del Cantone di Uri n. 2020-172 del 10.3.2020;
- decisione del Consiglio di Stato del Cantone dei Grigioni n. 60 del 4.2.2020;
- decisione del Consiglio di Stato del Cantone Ticino n. 769 del 12.2.2020;
- decisione del Consiglio di Stato del Canton del Vallese dell'8.4.2020.

Sulla base della Legge federale sulla politica regionale, del PA PSG 2020-2023 e delle decisioni dei Consigli di Stato di cui sopra, si stabiliscono i dettagli descritti a seguire.

1. Principi generali

1.1. Ambito geografico di validità

L'area delle prestazioni di sostegno in base alle presenti linee guida corrisponde all'area del PSG secondo quanto previsto dal capitolo 6 del PA PSG 2020-2023.

1.2. Requisiti per l'erogazione di prestazioni di sostegno

Le prestazioni di sostegno possono essere concesse soltanto se

- sono in linea con la strategia, gli obiettivi programmatici e i campi d'azione del PA PSG 2020-2023. In ambito infrastrutturale vengono sostenute soltanto infrastrutture di sviluppo ai sensi della NPR;
- producono un impatto economico intercantonale o se rafforzano la regione San Gottardo nel suo complesso;
- al finanziamento partecipano almeno due Cantoni per i contributi NPR a fondo perso o di norma almeno due Cantoni per i crediti NPR;
- i Cantoni partecipanti al finanziamento forniscono le prestazioni d'equivalenza;
- tutti i Cantoni prestano il proprio consenso al progetto e al finanziamento tramite i fondi del PSG;
- è possibile una decisione finale dei Cantoni prima dell'inizio dei lavori o della costruzione (se, in via eccezionale, una tale decisione di concessione di prestazioni di sostegno non può essere presa prima, il Cantone dove si svolge l'intervento può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o della costruzione).

1.3. Elaborazione delle richieste

Il Comitato direttivo (CD) del PSG verifica l'idoneità all'erogazione delle prestazioni di sostegno ai sensi della NPR sulla base di richieste concrete che devono contenere i dati seguenti:

- dati sui promotori del progetto;
- descrizione dettagliata del progetto, tempistiche incluse;
- concept o business plan (modello operativo e finanziamento degli investimenti e dell'operazione inclusi);

- piano finanziario, derivato dal business plan, comprensivo di conto economico del piano, bilanci del piano e conteggi del flusso monetario del piano;
- attestazione del finanziamento;
- dati sulle garanzie del credito federale.

La decisione definitiva sul sostegno viene adottata dai rispettivi organi cantonali sulla base delle loro competenze in materia di diritto finanziario.

1.4. Eccezioni

In taluni casi motivati è possibile sostenere anche progetti non conformi a questi requisiti.

2. Finanziamento

2.1. Entità delle prestazioni di sostegno

L'entità delle prestazioni di sostegno viene determinata sulla base dei seguenti criteri cumulativi (a-f) e non cumulativi (g-l)¹:

- a) Il progetto è conforme alla strategia, agli obiettivi programmatici e ai campi d'azione del PA PSG 2020-2023.
- b) Il progetto si inserisce funzionalmente in modo coerente nell'area del Gottardo ed è conforme al posizionamento strategico della regione o lo rafforza.
- c) Il progetto mira a rafforzare l'innovazione o il pensiero e l'azione imprenditoriali oppure ad accrescere il valore aggiunto nei sistemi di creazione di valore orientati all'esportazione.
- d) Il progetto è sostenuto dall'economia regionale oppure da aziende e/o dal Comune e dalla regione.
- e) Dopo aver ricevuto un sostegno iniziale da parte della Confederazione e dei Cantoni, il progetto può largamente finanziarsi in modo autonomo (privati, promotori del progetto, Comuni, sponsor, ecc.).

¹ Criteri riferiti al Programma d'attuazione NPR San Gottardo 2020-2023, cap. 5.5, pag. 58.

- f) Il progetto è sostenibile, vale a dire promette benefici economici tenendo conto degli aspetti ambientali e sociali e in linea con gli obiettivi della NPR.
- g) Il progetto è integrato in un sistema di creazione di valore e conferisce dinamicità anche alle imprese a monte o a valle nonché agli altri attori coinvolti.
- h) Il progetto contribuisce a innescare riforme strutturali.
- i) Il progetto contribuisce a rafforzare i centri regionali.
- j) Il progetto prevede lo sviluppo di cooperazioni tra regioni, Comuni o altri attori a livello interregionale.
- k) Il progetto dispone nel rispettivo contesto di una massa critica tale da far apparire realistica un'efficacia economica nella regione.
- l) Il progetto dispone delle risorse umane necessarie, in possesso di competenze contenutistiche e metodologiche adeguate, e di mezzi finanziari sufficienti.

2.2. Chiave di finanziamento tra i Cantoni

Il sostegno finanziario dei progetti avviene in seguito a una stima dell'efficacia da parte del CD (all'unanimità). In caso di disaccordo tra i membri del CD, la decisione unanime spetta ai quattro rappresentanti dei governi cantonali. Per i progetti infrastrutturali in cui cumulativamente le prestazioni d'equivalenza dei quattro Cantoni (per il Cantone VS di norma crediti) superano il milione di franchi, può essere emessa una valutazione dell'efficacia. Il metodo di valutazione dell'efficacia si basa su un approccio semplice e pragmatico. Il CD valuta diversi criteri in un'ottica di analisi costi-utilità. Da questa valutazione si ottiene la chiave di finanziamento. Il metodo dettagliato viene definito dai Cantoni e dalla SECO e serve a poter motivare, spiegare e accettare una chiave di finanziamento. Per la valutazione dell'efficacia non vengono impiegati fondi della Confederazione.

3. Sostegno

3.1 Attività proprie del PSG

Gli incarichi del PSG a terzi ai sensi del PA PSG 2020-2023 (interventi preliminari, chiarimenti preliminari per i progetti, eventi di rete o fornitura di competenze di project management, ecc.) possono essere finanziati fino al 100%, con una ripartizione dei costi tra la Confederazione (50%) e i Cantoni (50%). Di norma la chiave di finanziamento tra i Cantoni viene suddivisa in parti uguali. Il Cantone di Uri è responsabile dei conteggi relativi al progetto. Una volta disponibili le concessioni di contributi dei Cantoni coinvolti nel progetto in questione, i contributi concessi vengono versati al Cantone di Uri. Questo Cantone esamina il conteggio finale elaborato dalla direzione di progetto del PSG e procede eventualmente alla restituzione ai Cantoni interessati dei contributi versati in eccesso.

3.2 Contributi federali NPR e contributi cantonali (prestazioni d'equivalenza)

Ai sensi del PA PSG 2020-2023, i Cantoni possono sostenere i progetti con contributi fino al 50% dei costi conteggiabili. In casi eccezionali, per gli studi di fattibilità la prestazione di sostegno può anche essere più elevata, non tuttavia superiore al 70%. I contributi vengono ripartiti a metà tra la Confederazione e i Cantoni. Per le prestazioni di sostegno destinate ai progetti infrastrutturali sono previsti crediti federali (cfr. art. 3.3). L'entità della prestazione di sostegno viene stabilita dal CD tenendo conto dei criteri menzionati e della chiave di finanziamento. Il Cantone di Uri è responsabile della corresponsione dei contributi. Il Segretariato verifica i conteggi parziali o finali che il richiedente è tenuto a presentare. La corresponsione dei contributi cantonali ai promotori del progetto e il computo tra i Cantoni coinvolti spettano al Cantone di Uri.

3.3 Crediti federali NPR e prestazioni d'equivalenza dei Cantoni

I Cantoni possono sostenere progetti infrastrutturali ai sensi del PA PSG 2020-2023 mediante crediti federali NPR. L'entità della prestazione di sostegno viene stabilita dal CD tenendo conto dei criteri menzionati e della chiave di finanziamento. Di norma, un credito federale copre al massimo il 25% dei costi

conteggiabili; a questo si aggiunge una prestazione equivalente dei Cantoni, sotto forma di contributi a fondo perso o crediti.

3.3.1 Condizioni dei crediti federali

Per i crediti federali si applicano le seguenti condizioni:

- a) Gli investimenti ammontano di norma almeno a 1 milione di franchi a progetto.
- b) La durata massima del credito federale è di 25 anni² e si orienta alla durata dell'ammortamento dell'infrastruttura in questione.
- c) Il credito federale ammonta di norma a un massimo del 25%³ degli investimenti conteggiabili.
- d) I promotori del progetto assicurano di norma l'apporto di mezzi propri pari ad almeno il 25%⁴.
- e) Di norma, i crediti federali sono senza interessi.
- f) Le infrastrutture devono essere accessibili pubblicamente.
- g) I conteggi relativi al progetto devono essere effettuati entro quattro anni dalla decisione finale. I Cantoni e la Confederazione possono autorizzare eccezioni.
- h) I rimborsi dei crediti federali vengono assicurati di norma dal richiedente mediante il ricorso a garanzie comunali (impegno eventuale), ipoteca (ad es. garanzia ipotecaria o cartella ipotecaria) o altre garanzie di ugual valore.
- i) L'assunzione del rischio del credito federale da parte dei Cantoni avviene in base alla chiave di finanziamento stabilita o eventualmente da parte del Cantone dove si svolge l'intervento.
- j) Di norma, i crediti federali devono essere ammortizzati in rate omogenee a partire dal primo anno successivo al versamento finale. La durata del credito federale inizia con il primo versamento parziale. I Cantoni e la Confederazione possono autorizzare eccezioni.

² In base all'art. 8 della Legge federale sulla politica regionale del 6.10.2006.

³ Secondo Cantone VS: art. 7 dell'Ordinanza sulla Legge federale sulla politica regionale del 9.12.2009.

⁴ Secondo Cantone TI: art. 15 della Legge d'applicazione della Legge federale sulla politica regionale del 22.6.2009.

3.3.2 Calcolo delle prestazioni d'equivalenza dei Cantoni UR, TI, GR

Il calcolo dei contributi cantonali per i crediti federali NPR (prestazioni d'equivalenza) dei Cantoni UR, TI e GR avviene in base alle disposizioni della Confederazione.

3.3.3 Calcolo delle prestazioni d'equivalenza del Cantone VS

I crediti cantonali per i crediti federali NRP (prestazioni d'equivalenza) del Cantone VS si calcolano in base alla seguente formula:

(quota percentuale del Cantone VS in base alla chiave di finanziamento)*(credito federale)

3.3.4 Distribuzione di dividendi

In linea generale, per la durata del credito federale non possono essere distribuiti dividendi e non possono essere effettuati versamenti agli azionisti né ammortamenti di crediti azionari. Se, invece, si procede a tali versamenti/distribuzioni, è necessario provvedere contestualmente a un ammortamento aggiuntivo nell'ordine della metà dell'importo corrisposto.

3.3.5 Reporting dei promotori del progetto

Durante il periodo dei lavori occorre presentare resoconti intermedi che dimostrino l'avanzamento del cantiere, l'andamento dei costi e gli scostamenti dei costi. La trasparenza dei costi deve essere dimostrata nei dettagli.

Terminati i lavori, per la durata del credito occorre presentare report annuali sotto forma di chiusure annuali.

3.3.6 Contratto di credito

I dettagli sono disciplinati da un contratto di credito tra i promotori del progetto e il Cantone in cui si svolge l'intervento.

Il Cantone di Uri è responsabile dell'erogazione del credito federale e delle prestazioni d'equivalenza dei Cantoni. Il Cantone dove si svolge l'intervento verifica i conteggi parziali o finali che il richiedente è tenuto a presentare e conferisce al Cantone di Uri l'incarico di accreditare ai Cantoni interessati le

prestazioni di sostegno autorizzate in base ai conteggi. I versamenti del credito e dei contributi cantonali dei Cantoni interessati nonché il computo degli ammortamenti ai promotori del progetto spettano al Cantone di Uri.

4. Ulteriori disposizioni / Regolamentazioni speciali

4.1 Ulteriori requisiti e condizioni

In singoli casi, le prestazioni di sostegno possono essere vincolate a ulteriori condizioni o subordinate a ulteriori requisiti.

4.2 Ulteriori disposizioni

Il coordinamento con altri strumenti di sostegno deve essere verificato e/o garantito.

4.3 Ottimizzazione infrastrutture impianti di risalita (PA PSG 2020-2023, campo d'azione A3)

Le infrastrutture degli impianti di risalita vengono verificate in base a specifici progetti.

5. Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrano in vigore con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2020.

6. Informazione

Le presenti linee guida disciplinano la posizione comune dei quattro Cantoni del Gottardo e sono pubbliche.

7. Modifiche delle presenti linee guida

Eventuali modifiche delle presenti linee guida necessitano dell'autorizzazione scritta unanime dei quattro rappresentanti governativi dei Cantoni.

8. Destinatari

- Segreteria di Stato dell'economia (SECO)
- Direzione del dipartimento dell'economia del Cantone di Uri
- Dipartimento dell'economia e della formazione del Cantone del Vallese
- Dipartimento delle finanze e dell'economia del Cantone Ticino
- Dipartimento dell'economia pubblica e socialità del Cantone dei Grigioni
- Associazione dei comuni del Cantone di Uri
- Regions- und Wirtschaftszentrum Oberwallis
- Ente regionale per lo sviluppo del Bellinzonese e Valli
- Regione Surselva

9. Firme

Cantone di Uri
Urban Camenzind
Consigliere di Stato

Cantone dei Grigioni
Marcus Caduff
Consigliere di Stato

Altdorf:

Coira:

Firma

Firma

Cantone Ticino
Christian Vitta
Consigliere di Stato

Cantone del Vallese
Christophe Darbellay
Consigliere di Stato

Bellinzona:

Sion:

Firma

Firma